



Prot. 148_2014 del 23 ottobre 2014

Ministro della Giustizia
Andrea Orlando

Capo di Gabinetto
Giovanni Melillo

Sottosegretario
Cosimo Maria Ferri

Sottosegretario
Enrico Costa

Capo Dipartimento
Mario Barbuto

Direttore generale del bilancio e della contabilità
Lucio Bedetta

Direttore generale del personale e della formazione
Emilia Fagnoli

Direttore generale SIA
Daniela Intravaia

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Oggetto: Proposta per le procedure di riqualificazione. DOG, DGM e Archivi Notarili.

La presente integra e sostituisce la nota già depositata in data 8/10/14, integrazioni rese necessarie sia alla luce di contributi pervenuti sia dalla pronuncia del Tribunale di Salerno che non si può sottovalutare. Non di meno va evidenziato che è impossibile trattare compiutamente le problematiche connesse ad ogni profilo professionale per l'approfondimento che richiederebbe incompatibile con le esigenze di

pagina 1



sintesi indispensabili nel documento da presentare. Si resta sempre disponibili ad ogni approfondimento.

Si è già detto che la Federazione UGL INTESA FP ha richiesto il riavvio delle procedure di riqualificazioni fin dal dicembre 2012 con nota n.15 del 12/12/2012 ed ha numerosissime volte ricordato che le progressioni economiche sono state previste dall'art.22 del CCNI sottoscritto nel 2010 (mai rispettato dall'Amministrazione) che dispone: *"nel mese di gennaio di ciascun anno verifica il numero dei dipendenti appartenenti a ciascuna area (...) che non abbiano avuta attribuita nel bienni precedente la fascia retributiva superiore"*.

Il personale giudiziario è stato dimenticato e la disattenzione ha provocato demotivazione e sfiducia ma che non di meno il personale continua a spendersi per il forte senso delle Istituzioni. E' dovere di tutti fare tutto il possibile (ed anche l'impossibile) per far ritrovare un nuovo entusiasmo che, a nostro avviso, potrebbe rivelarsi il tassello vincente per attuare la vera Riforma della Giustizia.

Non solo: va anche ammesso che il personale giudiziario non ha mai avuto una reale riqualificazione indispensabile per valorizzare e premiare le professionalità e l'esperienza acquisita. L'ultimo (l'unico) passaggio economico per i lavoratori giudiziari è avvenuto con decorrenza gennaio 2010 ed è risultato insoddisfacente.

La nostra proposta esprimerà sia dei punti di riflessione sull'inquadramento del personale (si tratta di una panoramica non esaustiva) sia la modalità che abbiamo da tempo individuato per finanziare le riqualificazioni (che si può aggiungere a tutte le altre da individuarsi).

Riteniamo, peraltro, che la linea dichiarata dal Ministero (e pubblicata sul sito il 24/08/2014) sia conciliabile con le modifiche del CCNI e con le proposte da anni avanzate dalla nostra Federazione.

In particolare il Ministero scrive:

- a) *"Razionalizzazione della pianta organica: in un quadro di responsabile attenzione al contenimento della spesa pubblica non appare realistico prefigurare dilatazioni dell'attuale pianta organica e dei volumi di spesa ad essa correlati e si impone la necessità di riformulare la distribuzione tra le varie figure professionali, incrementando ruoli strategici allo sviluppo tecnologico ed organizzativo.*
- b) *(omissis)*
- c) *aprire a nuovi percorsi e modalità di valutazione delle professionalità amministrative: assicurare una prospettiva di avanzamento professionale non significa solo immaginare generalizzati*



passaggi di livello ma occorre pensare ad un nuovo sistema valutativo e premiante, che sappia riconoscere il merito e valorizzarlo e non sia centrato esclusivamente sull'enfatizzazione del ruolo delle performances individuali, favorendo al contempo lo spirito di squadra e la spinta a contribuire al conseguimento dei risultati

d) individuazione nell'ambito del CCNL integrativo di ulteriori e diversi punteggi da attribuirsi in virtù di nuovi percorsi professionali: la conseguenza della costruzione di un diverso percorso di valutazione di professionalità è anche il superamento di logiche premianti, anche nell'attribuzione dei punteggi per le progressioni di carriera"

e) f) *(omissis)*

g) centralità al ruolo della formazione: prevedendo, accanto all'aggiornamento professionale (ormai demandato alla S.N.A.), ulteriori occasioni formative destinate ad orientare la consapevolezza del ruolo del personale giudiziario, valorizzando, anche in una logica di doveroso contenimento dei costi, le competenze e le intelligenze dello stesso personale diffuse sul territorio.

Tutte le proposte della nostra Federazione hanno in buona considerazione le professionalità ed il merito, non prevedono scivolamenti indiscriminati ed automatici ma, al contrario, la previsione di un meccanismo che inneschi un ciclo virtuoso che motiverebbe il personale facendolo uscire dall'appiattimento e lo sconforto in cui versa oggi.

La formazione avrebbe un ruolo strategico, dovrà essere obbligatoria e continua, collegata alla valutazione. Occorre incentivare il ruolo di docenza, di programmazione/pianificazione della formazione, riconoscendo come titoli (per le progressioni economiche e per quelle giuridiche) le attività svolte sul campo.

Benché la riunione sia stata convocata per il DOG, questa Federazione chiede di avviare un immediato confronto anche per le procedure di riqualificazione sia del Dipartimento della Giustizia Minorile (del quale ci riserviamo di fare ulteriori approfondimenti a breve), che degli Archivi Notarili per il quale, salvo ulteriori approfondimenti), abbiamo speso qualche parola del presente documento.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Il Coordinatore Nazionale
(Claudia Ratti)



PROFILI PROFESSIONALI, criticità e brevi proposte

Ausiliari	<p>L'Amministrazione è rimasta inerte anche per il passaggio di area di 270 ausiliari, le somme sono state stanziare nell'accordo del FUA 2010. Dopo anni e due diffide stragiudiziali la nostra Federazione è stata costretta ad adire il TAR Lazio contro il silenzio, ingiustificato, dell'Amministrazione per tutelare il diritto degli Ausiliari. Il giudizio è in corso ma, a prescindere da ogni considerazione, si ritiene inverosimile che si sia costretti ad adire un Giudice per conoscere quelli che sembrerebbero essere i motivi ostativi al passaggio di area, motivi mai palesati né lavoratori, né ai Sindacati.</p> <p>Va aggiunto che molti dei nostri ausiliari hanno superato un concorso pubblico, hanno un'anzianità ventennale, hanno svolto le mansioni degli operatori giudiziari e, di certo, avrebbero diritto al passaggio di area avendo una professionalità maggiore dei c.d. "tirocinanti" che stanno raccogliendo l'attestato di operatore giudiziario in soli 2 anni di tirocinio negli uffici.</p> <p>Riteniamo doveroso ricoprire le vacanze nella qualifica di operatori con i nostri ausiliari e non già con personale proveniente dall'esterno.</p>
Conducenti d'automezzi Operatori Giudiziali	<p>Sono pendenti numerosissime istanze (inevase) di conducenti di automezzi speciali che da decenni svolgono mansioni esclusive di operatori giudiziari ai quali non viene riconosciuto il passaggio di qualifica ex art. 20 del CCNI del 29/07/2010 per la problematica dell'art. 3 CCNL del 16 maggio 2001 riguardante i conducenti dichiarati inabili alla guida.</p> <p>Il numero è destinato ad aumentare considerata la progressiva diminuzione degli automezzi a disposizione per i noti tagli alle spese. L'Amministrazione dichiara che i criteri per la procedura non sono stati definiti con le OO.SS. nonostante noi avessimo richiesto più volte la relativa convocazione.</p>



	<p>A chi può dare l'Amministrazione la colpa della mancata convocazione se non a sé stessa?</p> <p>La risoluzione del problema diventa sempre più urgente se pensiamo ai possibili futuri (e pare neanche tanto lontani) ingressi di personale dall'esterno.</p>
Operatori Giudiziali	<p>Svolgono le stesse mansioni degli assistenti giudiziari esclusa l'assistenza in udienza – si differenziano dagli Ausiliari per la chiamata in udienza. Potrebbero essere inquadrati, su domanda, in Assistente Giudiziario, essendo della stessa area.</p>
Assistenti Giudiziali	<p>Con il C.C.I. del 29/07/2010 agli ex Operatori B2 è stata attribuita la sola mansione ulteriore dell'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento. Abbiamo riscontrato che in molti Uffici Giudiziari a tale figura professionale vengono assegnate tutte le mansioni proprie del Cancelliere. Abbiamo reiteratamente richiesto l'interpretazione autentica del contratto ma l'Amministrazione si è limitata a rispondere a quesiti dei singoli uffici evitando così di chiarire definitivamente a livello nazionale quali mansioni se svolte in via ordinaria si configurino come mansioni riferibili ai profili professionali superiori del Cancelliere e del Funzionario Giudiziario.</p> <p>Potrebbero, a domanda, essere inquadrati come Cancelliere, poiché l'operazione non comporterebbe alcun costo.</p>
Cancellieri	<p>Con il contratto collettivo nazionale del 2007 è stato, di fatto, impedito il passaggio tra le aree ai Cancellieri (già B3), tuttavia riteniamo indispensabile che l'Amministrazione e le OO.SS. ricerchino la migliore delle soluzioni per consentire anche a questo personale di progredire. Non è di poco conto la circostanza che nella stragrande maggioranza dei casi i Cancellieri sono lavoratori molto qualificati, in possesso di laurea e talvolta anche di abilitazione all'esercizio della</p>



professione forense e sono risorse di cui dispone l'Amministrazione, che vanno impegnate al meglio.

Non si può, peraltro, sottovalutare la giurisprudenza che si sta consolidando (in primis Tribunale di Venezia, sentenza 195/2013 del 15/03/2013 e Tribunale di Verona, Sentenza 278/2014 del 18 settembre 2014) che hanno accertato la nullità parziale delle norme e degli allegati del CCNI siglato il 29/7/2010 nella parte in cui il profilo di Cancelliere di cui al CCNL 2006/2009 viene articolato in aree diverse, condannando il Ministero della Giustizia:

1. a riavviare e portare a compimento le procedure concorsuali di cui al previgente CCNL conformemente ai criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa;
2. in attuazione dell'art.10 co.6 CCNL 2006/2009 a portare a compimento prioritariamente con le procedure previste dal CCNL medesimo per i passaggi di area la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse e in particolare quella relativa al profilo professionale del cancelliere.

Non solo. Il giudice ritiene sussistere anche il demansionamento nella parte in cui il CCNI ha sottratto ai Cancellieri mansioni assegnate e svolte in precedenza.

La nostra Federazione ha sottoscritto il CCNI e parimenti aveva sottoscritto il protocollo d'intesa in data 9.11.2006 e, ancora prima, aveva dichiarato la disponibilità al passaggio delle aree proposto nel 2005 dal Sottosegretario Vitali. E' sempre stata consapevole delle criticità del CCNI e, non avendo la possibilità di incidere per modificare l'ipotesi di accordo, ha inserito immediatamente una dichiarazione a verbale nella quale evidenziava il mancato passaggio tra le aree.



	<p>Per quanto sopra non solo oggi manifesta la propria disponibilità alla modifica del CCNI per la parte censurata quanto la richiede, ritenendola indispensabile sia per andare incontro alle giuste aspettative dei lavoratori ex B3 (di ogni profilo professionale), sia per dare esecuzione alle sentenze.</p>
Ufficiali Giudiziari	<p>Valgono le stesse considerazioni espresse per i Cancellieri ex B3, anche in riferimento alla diminuzione di alcune competenze.</p>
Contabili	<p>Valgono le stesse considerazioni espresse per i Cancellieri ex B3. Va inoltre precisato che moltissimi dei contabile FII (ex Contabile B3) sono in possesso di una Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze Economiche e Sociali, hanno svolto il tirocinio per poter sostenere l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e presso gli uffici svolgono di fatto le stesse funzioni dei Funzionari Contabili.</p>
Cancellieri Contabili Ufficiali Giudiziari	<p>Il mancato passaggio del personale ex B3 e B3S alla terza area comporta anche un'ulteriore danno: l'impossibilità di partecipare ai concorsi da Dirigente nonostante si abbiano i titoli di studio (e spesso anche, di fatto, l'esperienza) per concorrere.</p> <p>La Federazione si renderà portavoce delle istanze e dei diritti dei propri iscritti anche con ulteriori atti formali, al fine di impedire che i lavoratori ricevano ulteriore ed ingiusto danno.</p>
Assistenti Informatici	<p>Oltre alle considerazioni già espresse per i Cancellieri e Contabili ex B3, per gli Assistenti Informatici vanno proposte ulteriori riflessioni per il loro ruolo, in particolare in un momento come l'attuale, in cui nel Ministero della Giustizia si punta molto sull'informatizzazione. Infatti oltre alle mansioni previste dal CCNL, questo personale ne svolge altre altamente qualificate, alcune delle quali si elencano di seguito:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilano sulla corretta tenuta dei Sistemi informatici e monitorano le attività delle Ditte di Assistenza; • Partecipano a commissioni di collaudo, come componenti; • Esprimono pareri tecnici che richiedono approfondite conoscenze teorico/pratiche; • Svolgono per gli Uffici presso i quali prestano servizio, attività di realizzazione, revisione, ottimizzazione e manutenzione di programmi; • Partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione per le materie di competenza, con ruoli di docenti o assistenti alla docenza; • Seguono l'attività informatica dei CED, effettuando turni domenicali e festivi, diurni e notturni.
<p>Funzionari Giudiziari</p>	<p>Sono colleghi collocati in un limbo (né cancellieri, né direttori o, se si preferisce dire, svolgono le funzioni di entrambe le figure professionali pertanto sono sia cancellieri che direttori) ai quali occorre riconoscere la professionalità frutto di esperienza ultradecennale, spesso dirigono sezioni e sono componenti di Commissioni.</p> <p>I funzionari sono stati i promotori del ricorso presso il Tribunale di Salerno, conclusosi con sentenza a loro favore, come si dirà in seguito.</p> <p>E' da prevedere l'attribuzione di posizioni organizzative in presenza dei presupposti contrattuali meglio descritti in seguito.</p>
<p>Funzionari Informatici</p>	<p>Per questi lavoratori va evidenziato un'anomalia che merita urgenti correttivi. E' facile appurare che moltissimi tra i Funzionari Informatici sono in possesso di laurea specialistica in Ingegneria, in Informatica e altre lauree tecniche, tuttavia il loro titolo di studio non consente di partecipare al concorso da Dirigente Informatico,</p>



	<p>riservato a coloro che sono in possesso di lauree Giuridiche.</p> <p>Un breve excursus appare doveroso. A fine dicembre 1997 il Ministero della Giustizia ha assunto a tempo indeterminato più di 70 unità di personale in possesso di laurea tecnica (Informatica, Matematica, Ingegneria etc.) risultati vincitori di un concorso pubblico, inquadrandoli come analisti e programmatori.</p> <p>Nel 2008, con la costituzione delle Aree, da esperti informatici divennero Funzionari Informatici Area III (P.E. F3 o F4 a seconda se erano precedentemente inquadrati come C1 ovvero C2) senza avere, di fatto, un benché minimo riconoscimento economico in quanto il passaggio alle Aree fu finanziato con parte del Fondo Unico d'Amministrazione.</p> <p>Dal 1997 NON è stato mai bandito un concorso per Dirigente Informatico con riserva per interni, nonostante, nel frattempo, fossero diventati vacanti alcuni posti da Dirigente Informatico presso la DGSIA/CISIA;</p> <p>Non esiste, né mai si è provveduto a creare, un ruolo tecnico (Funzionari/Dirigenti), conseguentemente i Dirigenti Informatici sono Dirigenti Amministrativi e i funzionari in possesso di laurea tecnica non avranno mai la possibilità (finché le regole non saranno modificate) di ricoprire ruoli da dirigente.</p> <p>Neppure sono state mai previste posizioni organizzative per coloro che hanno maturato maggiore esperienza e dimostrato competenza e titoli.</p>
<p>Funzionari Giudiziari Funzionari Unep Funzionari Contabili Funzionari Informatici Funzionario Statistico Funzionario Bibliotecario</p>	<p>Non si può sottovalutare e disconoscere gli effetti della Sentenza n.3292/14 del Tribunale di Salerno che, benché faccia stato solo tra le parti, dichiara <i>"la nullità della disciplina pattizia impugnata di cui al CCNI del 29/07/2010"</i> e sancisce <i>"la sussistenza del diritto in capo dei ricorrenti ad essere ricollocati, prima di ogni altra procedura economica attuata in forza dell'ultimo contratto integrativo, in posizione giuridica ed economica F3"</i>.</p>



E' noto che la scrivente Federazione ha sottoscritto il CCNI oggetto di impugnativa, non di meno è pronta a rimettere in discussione le parti del contratto che sono state più volte censurate dalla magistratura riportando nell'alveo della legalità le norme pattizie, peraltro con la piena soddisfazione di tutti i lavoratori.

Non è da sottovalutare la circostanza, nota a chi possiede memoria storica, delle sentenze della magistrature superiori che annullarono un concorso interno per il passaggio dall' (allora) 7 all' 8 livello (già "collaboratori di cancelleria").

E' evidente che a fronte dell'annullamento vi erano dei bandi di concorso illegittimi. Successivamente altre sentenze hanno bloccato le procedure di riqualificazioni e i lavoratori sono stati costretti ad attendere ben 10 anni prima della sottoscrizione di un altro CCNI e pare che non sia ancora finita ...

Non solo. Vanno anche evidenziate due circostanze, non secondarie:

1. il ccnl 14 settembre 2007 ha stabilito che: "*Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa*".
2. alla suddetta data erano in corso le procedure di riqualificazione tanto che parte del personale (ad esempio ufficiali giudiziari) ha portato a termine il percorso di formazione per la riqualificazione e rientra a pieno titolo nella previsione normativa surriportata. Numerosi i Tribunali che hanno riconosciuto il diritto dei lavoratori ad essere inquadrati nella posizione superiore (dal Tribunale di Trani al



	<p>Tribunale di Genova).</p> <p>Questa Federazione ritiene indispensabile non alimentare la “guerra tra poveri”, aumentando i contenziosi pendenti ma trovare delle soluzioni che siano giuridicamente ineccepibili e che ricevano ampio riscontro tra i lavoratori. Vincere le battaglie nei tribunali e bloccare per oltre un decennio 40.000 lavoratori vuol dire che hanno perso tutti: la Giustizia, i Lavoratori e l'Amministrazione.</p> <p>La Federazione si renderà portavoce delle istanze e dei diritti dei propri iscritti anche con ulteriori atti formali, al fine di impedire che i lavoratori ricevano ulteriore ed ingiusto danno.</p>
<p>Direttori Amministrativi</p>	<p>Non sono mai state riconosciute ai Direttori le funzioni di Dirigente in caso di assenza del Dirigente Amministrativo.</p> <p>La Circolare Castelli n. 0039434.U del 31/10/2006, interpretando (a nostro avviso erroneamente) il D.lvo 240/2006, ha impedito ai Direttori Amministrativi di vedersi riconoscere le funzioni che in realtà vengono svolte. Abbiamo richiesto molteplici volte la modifica della Circolare ma non abbiamo mai ricevuto nessuna risposta.</p> <p>Si pensi ai Tribunali di Sorveglianza, a molte Procure, a Tribunali dei Minorenni, dove non è stata prevista la figura dirigenziale ed a tutti gli uffici giudiziari in cui il dirigente, pur previsto in pianta organica, è assente. E' stata un'interpretazione viziata da una bieca difesa della magistratura che pur di non riconoscere, sia pur temporaneamente, ai direttori le funzioni dirigenziali (che si ripete, vengono svolte di fatto in molteplici casi), ha preferito riportare in capo al Magistrato Capo dell'Ufficio anche la gestione amministrativa del dirigente amministrativo in caso di assenza dello stesso. La contraddizione è del tutto evidente se pensiamo che nel CCNI nel profilo dei direttori rientrano anche le funzioni vicarie (in caso di assenza temporanea) e</p>



	<p>che l'Avvocatura di Stato in molteplici difese nei giudizi per il riconoscimento della Vicedirigenza, ha opposto che il CCNI riconosce le funzioni vicarie.</p> <p>A conferma di tutto ciò potremmo produrre numerosissime sentenze di riconoscimento delle mansioni superiori a direttori che hanno svolto funzioni dirigenziali, sentenze che (di certo) sono già in possesso dell'Amministrazione, spesso anche condannata al pagamento delle spese legali.</p>
<p>Direttori Amministrativi Funzionari Giudiziari Funzionari Contabili Funzionari Unep Funzionari Informatici Funzionario Statistico Funzionario dell'Org. ne Funzionario Bibliotecario</p>	<p>Da molti anni attendono il riconoscimento delle posizioni organizzative da attribuire al personale che ricopra incarichi che comportano particolari responsabilità, appartenente sia al settore amministrativo-giudiziario che al settore "tecnico" (pensiamo anche ai contabili ed agli informatici).</p> <p>Chiariamo a beneficio di tutti che non si vuole riconoscere a tutti i lavoratori le posizioni organizzative ma solo a coloro che svolgono, di fatto, le funzioni che comportano particolari responsabilità.</p> <p>Ricordiamo che la stessa CIVIT afferma: "la nozione di "personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità" cui fa riferimento l'articolo 9, comma 1, del D.lgs. n.150/2009 può essere riferita ad una pluralità di fattispecie individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva. L'articolo 9, comma 1, del decreto richiede che le funzioni di responsabile di una unità organizzativa siano svolte "in posizione di autonomia e responsabilità". I CCNL hanno quindi generalmente previsto il conferimento di "posizioni organizzative" a funzionari per lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità. Nel caso del Dipartimento O.G. si potrebbero pensare alle posizioni organizzative nel caso di:</p>



	<p>a) direzione di unità organizzative (cancellerie, uffici di contabilità o altri uffici di rilevanza esterna);</p> <p>c) direzione degli uffici UNEP</p> <p>d) funzionario delegato, considerando che non sono rari i casi di nomina di un direttore amministrativo o di un funzionario giudiziario, nonostante le funzioni di funzionario delegato debbano essere svolte dal dirigente amministrativo (art. 3, comma 3, d.lgs. 240/06), e quindi in caso di vacanza del posto secondo l'orientamento del Ministero, dal magistrato capo dell'ufficio.</p> <p>Il CCNL comparto Ministeri sottoscritto 16/2/1999 (artt.18 e 19) prevede e disciplina le posizioni organizzative. Siamo a "soli" 14 anni di ritardo nell'applicazione di una norma contrattuale che, come abbiamo visto in precedenza, non è un caso isolato, purtroppo! In molti Ministeri le posizioni organizzative sono una realtà e, il paradosso è che nel Ministero della Giustizia, nello stesso accordo del Fua, da anni vengono riconosciute ai colleghi del DAP e degli Archivi Notarili. Stesso Ministero altro dipartimento, diverso trattamento.</p>
<p>Cancellieri</p> <p>Funzionari Giudiziari</p> <p>Direttori Amministrativi</p>	<p>ATTIVITA' PARAGIURISDIZIONALI</p> <p>Nell'ottica di incentivare il personale riconoscendo loro il pieno merito su alcune attività che potrebbero essere svolte riteniamo doveroso che si riprenda il vecchio progetto del "funzionario giudiziario" del quale si allega il DDL 2457, che andrebbe rivisto e modificato recependo le modifiche introdotte dal CCNI 29/7/2010, attribuendo al personale interno funzioni di carattere amministrativo in materia civile e penale.</p> <p>Restano fermi, validi e condivisibili i principi contenuti nella Relazione: "L'Amministrazione giudiziaria otterrà un notevole</p>



risparmio di risorse finanziarie mediante l'impiego dei funzionari attualmente in organico che, per l'attività di direzione e coordinamento che svolgono (dirigono gli uffici giudiziari o sezioni degli stessi) e per la loro formazione, sarebbero sicuramente i più idonei ad esercitare tali mansioni.

E' opportuno ricordare che tali funzionari sono stati reclutati mediante concorso pubblico e nel corso degli anni hanno acquisito una professionalità che costituisce una innegabile e preziosa risorsa non utilizzata appieno dall'amministrazione e che, in una prospettiva immediata, potrebbero sicuramente incidere sul decongestionamento degli uffici giudiziari".

Il progetto è sicuramente anacronistico nella terminologia e nelle qualifiche che andrebbero adeguate, ma l'impianto concettuale si ritiene assolutamente attuale e confacente alle aspirazioni di parte del personale altamente specializzato.



COMPETITIVITA', INCENTIVI, GRUPPO DI LAVORO

Nessuno deve dimenticare che le performance dei dirigenti sono strettamente correlate all'attività dei dipendenti e che nessun dirigente, neanche il migliore, potrebbe ottenere i risultati desiderati se il personale delle qualifiche funzionali non lo collaborasse al meglio.

Non crediamo sia un caso che nelle Agenzie fiscali vengano sottoscritti degli Accordi con le OO.SS. in cui (in applicazione della Convenzione per il triennio 2009-2011 sottoscritta tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Direttore dell'Agenzia) la quota incentivante viene ripartita tra le quote destinate al personale (sia dirigenziale che delle aree funzionali) e al potenziamento della struttura. Se è vero, come crediamo sia vero, che quest' Amministrazione voglia affrontare e risolvere il problema della Giustizia, piuttosto che partire dalle "pagelline" per il personale riteniamo doveroso partire dal recupero dei fondi per il personale che dimostrerà di raggiungere e far raggiungere al proprio ufficio i risultati desiderati.

Giudicare il personale senza riuscire a premiare nessuno e senza valutare le risorse a disposizione, è un sistema destinato inevitabilmente al fallimento.

Il personale vuole essere valutato e premiato per il lavoro che svolge.

Dobbiamo confrontare i compensi percepiti dai Dirigenti gli uffici giudiziari quale indennità di risultato negli anni 2006-2008 con la quota per la produttività del personale degli uffici?

Possiamo farlo ma la differenza è incomprensibile ed ingiustificabile se pensiamo che se i dirigenti riescono a raggiungere gli obiettivi lo devono anche (rectius: prima di tutto) al personale che li collaborano, altrimenti le loro idee, anche le migliori, resterebbero tali e non si tradurrebbero in soldi. Ancora una volta non ci stiamo inventando nulla, non abbiamo avuto nessuna idea innovativa ma riteniamo di doveroso seguire l'esempio di altre Amministrazioni (come le Agenzie fiscali) che adottano il modello ormai da anni e che svolgono un ruolo altrettanto delicato come quello del personale giudiziario.

L'Amministrazione è riuscita a garantire al personale delle Agenzie adeguati sistemi di incentivazione e di partecipazione ai risultati che si ottengono, prendiamo esempio!



AUMENTARE GLI STANZIAMENTI DEL FUA

Dopo il passaggio economico del 2010 le risorse del FUA sono diventate assolutamente insignificanti, spesso si discute dei criteri di distribuzione di poche decine di euro.

E' indispensabile, invece, aumentare preventivamente gli stanziamenti:

1. pagando il lavoro straordinario con gli specifici capitoli di spesa;
2. ottenendo stanziamenti aggiuntivi per il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile (in analogia a quanto già avviene per la Giustizia Amministrativa);
3. internalizzando i servizi (ed i proventi) di Equitalia Giustizia.

1) Lavoro straordinario con appositi capitoli di spesa

Il nostro Ministero è un raro (se non unico) esempio di Amministrazione in cui il lavoro straordinario viene pagato ai dipendenti sottraendolo dal Fondo Unico di Amministrazione.

L'anomalia, che segnaliamo da molti anni, deve essere corretta perché danneggia tutti i lavoratori.

Il lavoro straordinario anche per i dipendenti del Ministero della Giustizia deve essere pagato esclusivamente con l'apposito capitolo di spesa, se lo stanziamento è insufficiente l'Amministrazione non può e non deve imporre ai lavoratori lo svolgimento del lavoro straordinario per sopperire alle note carenze di organico.

Non solo, da anni richiediamo che venga affrontato e risolto il problema dell'istituzione e disciplina della BANCA ORE contrattualmente istituita dal C.C.N.L. 16.5.2001.

Anche la "banca ore" è una realtà solo in altri Ministeri invece nel Ministero della Giustizia è ampiamente disapplicata.

E' noto infatti a tutti che:

- gli artt. 26 e 27 C.C.N.L. 16.5.2001 hanno previsto che ai lavoratori possano essere riconosciuti periodi di riposo compensativo in luogo della remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario;
- l'art. 27 prevede la possibilità a richiesta del dipendente, che allo stesso sia riconosciuto, oltre ad un periodo di riposo compensativo corrispondente alle ore accantonate per il maggiore orario di lavoro effettuato, anche il pagamento, entro il mese successivo a quello della prestazione, delle maggiorazioni della retribuzione oraria prevista dall'art. 26, comma 4, per le prestazioni di lavoro straordinario.
- le maggiorazioni previste dal richiamato art. 26 sono pari al:
 - ✓ 15% per il lavoro straordinario diurno;
 - ✓ 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno;
 - ✓ 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.



2) Equitalia Giustizia

Abbiamo chiesto di rivedere il ruolo e la stessa esistenza di Equitalia Giustizia S.P.A. che esplica delle attività remunerative che potrebbero essere svolte dal personale interno dell'Amministrazione Giudiziaria considerato che qualche unità di personale del Ministero della Giustizia è stata distaccata presso Equitalia e che all'interno dell'Amministrazione ci sono le professionalità e le competenze per svolgere l'attività demandata ad una S.p.A.

Per lo svolgimento delle attività la remunerazione spettante ad Equitalia Giustizia a titolo di aggio è pari al 5% dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo al netto della gestione dello stesso FUG. Per il 2013 la Società ha chiuso con un utile di circa €.620.000, vanta, alla stessa data, un patrimonio netto di circa €. 11.098.000 ed ha sostenuto la spesa di circa €.8.207.000 per spese del personale!

Questa brevissima esposizione è solo la premessa per chiedere all'Amministrazione una profonda riflessione tesa a rivedere il ruolo (e la stessa esistenza) di Equitalia Giustizia S.p.A. che esplica delle attività remunerative che potrebbero essere svolte da personale interno dell'Amministrazione giudiziaria che tutt'ora di fatto non è stato sollevato dalle precedenti incombenze poiché coadiuva il personale di Equitalia senza alcun riconoscimento.

I lavoratori Giudiziari hanno le capacità, competenze ed esperienza per occuparsi delle stesse attività di Equitalia giustizia, ed avrebbero lo stesso diritto di partecipare alla distribuzione degli utili, riversandoli nel FUA.

Infine ... qualche domanda è d'obbligo:

- Siamo certi che sia migliorata la percentuale di recupero delle somme rispetto a quanto in precedenza recuperavano le cancellerie?
- Siamo certi che con i soldi con cui è stata costituita Equitalia Giustizia Spa non avremmo potuto assumere diverse centinaia di giovani con regolare contratto, selezionandone i migliori con pubblico concorso, creando le premesse per la formazione di tantissime famiglie non precarie ed aiutato gli uffici giudiziari?
- Siamo certi che l'esternalizzazione dei servizi giudiziari sia la giusta direzione per rendere efficiente la macchina della Giustizia o piuttosto si vanno ad alimentare appetiti privati ed interessi diversi che con la Giustizia hanno nulla o poco in comune?

3) Fondi straordinari per il miglioramento dell'efficienza organizzativa



Stiamo chiedendo ripetutamente l'introduzione, anche nel Ministero della Giustizia, della cosiddetta "INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ORGANIZZATIVA", che per i dipendenti della Giustizia Amministrativa viene giustificata: "In considerazione della situazione di particolare criticità della giustizia amministrativa (...) a causa della insufficienza della dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa e delle consistenti vacanze in organico, che costituiscono ostacolo ad ogni processo di riorganizzazione delle strutture nonché rendono di difficile gestione i processi lavorativi istituzionali, anche a fronte delle notevoli complessità che i recenti interventi normativi (da ultimo il codice del processo amministrativo d.lgs.n. 104/2010) comportano sull'organizzazione nella sua interezza, si rende necessario ed opportuno utilizzare strumenti contrattuali diretti a stimolare una maggiore partecipazione e coinvolgimento dei dipendenti che garantisca in chiave ottimale lo standard dei servizi pubblici affidati alla giustizia amministrativa.

In tale ottica è stata istituita per l'anno 2011 l'indennità per il miglioramento dell'efficienza organizzativa, delineata con l'ipotesi di contratto collettivo integrativo".

Non si crede che nella giustizia ordinaria le criticità siano queste ed altre?

Non si crede che anche nel Ministero della Giustizia ci siano carenze di organico?

Non si crede che l'informatizzazione degli uffici giudiziari, l'avvio del Processo Civile Telematico, la riforma della Geografia Giudiziaria, non possa giustificare la stessa indennità?

O si pensa invece che i lavoratori devono sempre essere disponibili ai sacrifici senza ricevere né alcun riconoscimento economico e neanche quanto legittimamente spetta da contratto?



ARCHIVI NOTARILI

Preliminarmente è doveroso distinguere la riqualificazione (vero avanzamento di carriera) dal semplice passaggio di posizione economica.

L'ultima riqualificazione generale, effettuata d'ufficio, con passaggio di area risale ancora al 1988-89; dopodiché solo procedure sporadiche e limitate nel numero di posti (nel 2001 da B2 a B3; nel 2007 da C1 a C2 e da B1 a B2).

Successivamente, in attuazione del CCNL integrativo del 2010 è stata indetta l'unica selezione per titoli per l'attribuzione della fascia retributiva superiore. Detta procedura coinvolgeva tutto il personale ma con quote limitate alla frazione di FUA: pertanto non tutti i presenti nelle graduatorie finali hanno potuto godere della posizione ec. superiore. In relazione a questo aspetto, poi, si è rilevato che nell'incontro del 3 agosto 2011 in cui è stata sottoscritta la nuova ipotesi di accordo sui criteri di pagamento del FUA 2010, sono stati confermati gli ulteriori passaggi nell'Amministrazione Penitenziaria e nella Giustizia minorile in favore di tutti quei lavoratori non utilmente collocati nelle graduatorie, ma questo però non è avvenuto per gli Archivi Notarili perché il Direttore Generale, o un suo delegato, non ha provveduto alla concertazione prevista dall'art. 22 comma 2 CCNI 29.7.2010 per la distribuzione dei posti da destinare ogni anno a ciascun profilo professionale (concertazione che è propedeutica alla pubblicazione dei bandi relativi ai passaggi all'interno delle aree).

Dal suesposto quadro, oltre a una certa inerzia dell'amministrazione, emerge con un notevole disappunto che negli ultimi 25 anni gli appartenenti alla carriera ausiliaria non hanno goduto, diversamente dagli altri profili, alcun avanzamento di carriera mediante passaggio alla posizione iniziale dell'ex carriera di concetto (ex area B ora area seconda).

Di questa situazione, si denuncia non solo il mancato riconoscimento di un minimum di carriera per il personale interessato, ma anche l'illogicità delle scelte e dell'azione in generale dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

Un'Amministrazione, infatti, che, non da ora ma da oltre 20 anni, per garantire l'apertura degli uffici all'utenza, si regge grazie all'istituto delle applicazioni di personale di altri uffici che all'occorrenza vengono mandati in missione anche verso uffici distanti dal proprio, con vistoso aggravio economico per il bilancio dell'amministrazione (più volte la Corte dei Conti ha elevato specifico rilievo all'amministrazione) (Ricordiamo che oramai l'istituto dell'applicazione e della



reggenza degli uffici, da rimedi straordinari e limitati nel tempo, sono oramai stati snaturati e tramutati in sistemi normali di gestione del personale).

Spesso il personale appartenente alla carriera ausiliaria, in particolare quello con almeno 15 – 20 anni di anzianità, svolgendo principalmente la propria attività di supporto nei servizi collegati all'utenza, è sicuramente portatore di un patrimonio di conoscenze ed esperienze tali da supplire di fatto agli incombeni contrattualmente collegati alla 2 area. Sarebbe bastato provvedere per tempo alla loro riqualificazione con passaggio alla prima fascia economica della seconda area, per ridurre notevolmente le applicazioni disposte per garantire i servizi al pubblico, oltre a ottenere un miglior utilizzo del proprio personale "anziano".

Per quanto riguarda poi la posizione del personale appartenente alla professionalità di Conservatore di Archivio notarile, per le peculiarità connesse alla figura che resta decisamente singolare nell'ambito del pubblico impiego, per essere connotata da elevata professionalità, specializzazione e responsabilità (come ben sintetizzato da un dirigente dell'amministrazione in un proprio documento di sintesi che si riporta in allegato alla presente), si ritiene che sussistano tutti gli elementi che giustificano la confluenza del profilo in un apposita area separata di contrattazione, tipo quella dei "professionisti dipendenti" già esistente in altre amministrazioni.

Le nostre richieste:

- 1) riqualificazione degli ausiliari mediante passaggio alla posizione F1 della 2 area contrattuale;
- 2) una generale prosecuzione dell'attuazione di quanto previsto dall'Accordo Integrativo sottoscritto il 29 luglio 2010, mediante indizione di una nuova attribuzione della fascia economica superiore, essendo già trascorso il biennio 2009/2010, successivo a quello considerato per la precedente selezione (2007/2008);
- 3) nel medio tempore si chiede l'aggiornamento delle somme attribuite a titolo di posizione organizzativa ai funzionari che ricoprono incarichi di particolare responsabilità; somme che attualmente risultano obiettivamente risibili.

Il Coordinatore Nazionale
(Claudia Ratti)